

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 24/07/2007

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2007, n. 20

"Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 13/01, che, all'art. 22, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 08/03/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1

Definizione

- 1. La progressione verticale è finalizzata al passaggio del personale non dirigenziale dell'Ente alla categoria immediatamente superiore, rispetto a quella posseduta, dell'ordinamento professionale vigente, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
- 2. La progressione verticale si concretizza in una procedura selettiva, tendente alla verifica dell'avvenuta acquisizione da parte del personale regionale delle competenze e delle capacità atte a svolgere le attività previste per la categoria superiore.

ART. 2

Ambito di applicazione

- 1. La Giunta Regionale, nell'ambito del piano assunzionale triennale della Regione Puglia, stabilisce, per ciascuna categoria così come risultante dalla dotazione organica dell'Ente, il numero delle posizioni lavorative vacanti da destinare all'accesso dall'esterno e quello delle posizioni lavorative che, essendo caratterizzate da una professionalità acquisibile dall'interno, viene destinata alle progressioni verticali. Quest'ultimo numero, in ogni caso, non può essere superiore al 50% delle posizioni lavorative da mettere a selezione per ciascuna categoria.
- 2. Nell'ipotesi della disponibilità di una sola posizione lavorativa per una categoria, questa è riservata all'accesso dall'esterno.
- 3. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore, a seguito delle procedure selettive di cui al presente Regolamento, non è soggetto al periodo di prova.

ART. 3

Principi generali

- 1. Le procedure attuative della selezione per la progressione verticale trovano fondamento nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, nel CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali e, per quanto applicabile, nel Regolamento della Regione Puglia 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
- 2. La Regione Puglia nell'attuazione delle procedure di selezione per progressione verticale si attiene ai seguenti principi:
- a) adeguata pubblicità della selezione;
- b) svolgimento della selezione con modalità che ne garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- c) osservanza dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie di categoria di cui alla tabella del CCNL del personale di comparto sottoscritto il 31 marzo1999;
- d) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali, professionali e cognitivi richiesti in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire;
- e) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- f) composizione delle commissioni selettive esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti preferibilmente tra dirigenti o i funzionari della Regione e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Regione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

ART. 4

Distinzione delle attività

1. Nel rispetto del principio di distinzione dell'attività politica da quella gestionale, la competenza della Giunta regionale e quella del responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento vengono stabilite in osservanza a quanto prescritto dall'art. 4 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

ART. 5

Procedure di accesso

- 1. Le procedure selettive, disciplinate dal presente Regolamento, possono svolgersi con le seguenti forme, volte all'accertamento della professionalità richiesta:
- a) per corso-concorso;
- b) per titoli ed esami.
- 2. Per ogni singola procedura selettiva la Giunta Regionale, sentite le OO.SS., determina motivatamente la forma della procedura selettiva prescelta anche in relazione alle funzioni da svolgere.
- 3. Attraverso un'unica procedura selettiva è consentita un'unica progressione verticale.

ART. 6

Requisiti generali

- 1. Alle selezioni per le progressioni verticali sono ammessi i dipendenti della Regione Puglia, ai quali si applichi il Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali ed assunti a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, con particolare riferimento al comma 1, lettere a), f) e g) e ai commi 2, 3, 6 e 7.
- 2. I dipendenti della Regione Puglia in posizione di comando presso altro Ente, che, al termine delle procedure selettive previste dal presente regolamento, risultassero beneficiari della progressione verticale, hanno l'obbligo di rientrare in servizio presso la Regione Puglia, a pena di decadenza dal beneficio stesso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento con cui viene proclamato l'esito della procedura selettiva.
- 3. I dipendenti della Regione Puglia di cui al comma precedente non potranno usufruire di ulteriore provvedimento di comando o distacco se non decorso almeno tre anni dalla data di rientro in servizio presso la Regione.

ART. 7

Requisiti specifici

1. Per la partecipazione a tutte le procedure selettive il candidato deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA B

- 1 Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale alla categoria B sono necessari i seguenti requisiti:
- a) avere un'anzianità di servizio di almeno due anni nella categoria A.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA C

- 2 Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nella categoria C sono necessari i seguenti requisiti:
- 2.a) essere in possesso del diploma di maturità o titolo triennale di scuola superiore e appartenere alla categoria B;

oppure

2.b) essere in possesso del titolo di studio relativo al compimento della scuola dell'obbligo ed avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella categoria B.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA D

- 3 Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nella Categoria D sono necessari i seguenti requisiti:
- 3.a) essere in possesso del diploma di laurea del previgente ordinamento o laurea specialistica ovvero laurea di primo livello o titolo equipollente ed appartenere alla categoria C;

oppure

3.b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere un'anzianit i servizio di almeno tre anni nella categoria C;

oppure

3.c) essere in possesso del titolo triennale classificabile nella categoria dei titoli di studio di scuola superiore o di secondo grado ed avere una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria C.

ART. 8

Procedure concorsuali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, per quanto riguarda i bandi e la loro pubblicità, l'ammissione alle selezioni e le operazioni concorsuali valgono le norme di cui al Titolo IV del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, per quanto applicabili.

ART. 9

Prove di esame

- 1. Il bando che indice la procedura selettiva per la progressione verticale indica le materie oggetto di esame e prevede le seguenti prove:
- A) La selezione per la progressione verticale verso la Categoria B può prevedere le seguenti prove:
- a) prova scritta di cultura generale, predisposta in forma di test a risposta multipla;
- b) colloquio di cultura generale ovvero prova pratico-attitudinale.
- B) La selezione per la progressione verticale verso la Categoria C può prevedere le seguenti prove:
- a) prova scritta sulle materie di esame indicate dal bando, predisposta in forma di quesiti a risposta multipla;
- b) colloquio sulle materie di esame, teso anche a verificare le conoscenze informatiche di base.
- C) La selezione per la progressione verticale verso la Categoria D può prevedere le seguenti prove:
- a) prova scritta sulle materie di esame indicate dal bando con contenuto teorico o tecnico, predisposta anche in forma di test, quesiti, presentazione di casistiche, elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante l'utilizzo di computer;
- b) colloquio sulle materie di esame, teso anche a verificare le competenze informatiche e linguistiche.

ART. 10

Commissione esaminatrice

- 1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva di progressione verticale ed è nominata con propria deliberazione dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, lett. f) del presente Regolamento, e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera e informatica. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
- 2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.
- 3. Per quanto concerne competenze e ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici si applicano le norme del Titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

ART. 11

Valutazione dei titoli

- 1. In presenza di procedure selettive per titoli ed esami, i titoli concorrono al punteggio complessivo finale delle procedure concorsuali nella misura di 30 punti su 90.
- 2. I titoli sono valutati sulla base delle tabelle, allegate e parti integranti del presente Regolamento.
- 3. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio è da limitarsi ai soli candidati ammessi all'ultima prova prevista e va effettuata prima della stessa.

ART. 12

Validità graduatorie

- 1. Le graduatorie riferite alle progressioni verticali hanno validità fino alla vigenza del piano assunzionale triennale che ha previsto le relative procedure selettive.
- 2. In sede di prima applicazione, le graduatorie riferite alle progressioni verticali hanno validità triennale dal momento della loro pubblicazione, anche in deroga al termine di validità del piano assunzionale triennale vigente al momento della entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 13

Norma transitoria

1. Le progressioni verticali verso le categorie B e D attivate in base al piano assunzionale triennale 2005-2007, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 897 del 20 giugno 2006, si intendono come progressioni verticali verso la categoria B – posizione economica B1 e verso la categoria D – posizione economica D1.

ART. 14

Norma di rinvio

1. Per le attività conclusive delle procedure di selezione e per quant'altro non espressamente previsto

nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 luglio 2007 Vendola